

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 ottobre 2024

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Napoli Orientale». (24A05648)

(GU n.254 del 29-10-2024)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli altri, l'area di Cengio e Saliceto come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1999, recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Cengio e Saliceto»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Cengio e Saliceto», acquisita agli atti della direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 24 aprile 2024, con protocollo n. 77122, costituente la proposta di ripermetrazione del S.I.N. «Cengio e Saliceto» (di seguito «Proposta»), costituita dai seguenti documenti:

- relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;
- relazione tecnica ISPRA;
- particelle catastali;
- proposta di perimetrazione in shapefile.

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 76 del 25 settembre 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024, con protocollo n. 147757, avente ad oggetto la proposta di ripermetrazione del S.I.N. «Cengio e Saliceto», a condizione che:

a. sia ricompresa all'interno del perimetro del SIN l'intera area attualmente occupata dall'asta fluviale del Bormida di Millesimo di pertinenza territoriale dei Comuni di Vesime e Bubbio;

b. siano escluse dal perimetro del SIN le aree segnalate dal Comune di Monesiglio con nota del 7 settembre 2024, con protocollo n. 2802, acquisita al protocollo di questo Ministero in pari data al n. 162525, in quanto non soggette ad esondazione, diversamente da quanto illustrato nella cartografia tematica PGRA relativa alla fascia di esondabilità con tempo di ritorno = cinquecento anni, per la presenza di opere private di difesa spondale realizzate a protezione dell'area industriale;

Decreta:

Art. 1

#### Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» è conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Piemonte e Regione Liguria.

3. Lo shapefile della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2

#### Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» e non incluse nel nuovo perimetro, la regione interessata o l'ente delegato subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziare per il sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla regione interessata alla

data di pubblicazione del presente decreto per attivita' ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, nonche' di pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il presente decreto, con allegata cartografia, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

4. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 17 ottobre 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin

---

Avvertenza:

Il decreto e la documentazione tecnica allegata sono resi disponibili al link:

[http://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/10/Decreto\\_353\\_17102024.7z](http://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/10/Decreto_353_17102024.7z)

e saranno accessibili nella sezione del portale web:

<http://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/istituzione-perimetrazione/>